



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell' Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio 6 "Affari legali, Contenzioso, Ufficio
Consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale
dell'Urbanistica (C.R.U.)"**

Tel. 091 7077297
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077982
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 13693 del 07.10.2020 - Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di Spadafora - Riscontro a richiesta di parere prot. n. 12132 del 07/09/2020
– Quesito applicazione L.R. n. 19/2020 art.37

Trasmissione via PEC

Al Comune di **Spadafora**

protocollo@pec.comune.spadafora.me.it

Con nota prot. 9753 del 04/09/2020, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento in data 07/09/2020 al n. 12132, codesto Comune ha richiesto un parere in merito all'applicazione della L.R. 13 agosto 2020, n. 19, inerente, in particolare, all'art. 37 "*Tutela e pianificazione del territorio rurale e tutela dei boschi e delle foreste*".

In merito, si ritiene di poter fornire osservazioni di carattere generale.

La legge regionale del 13 agosto 2020, n.19, pubblicata nella GURS il 21/08/2020 n. 44, intende perseguire, con l'art.37, "(...) *la tutela e la valorizzazione della ruralità, dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari e non agroalimentari (...)*" consentendo, nel territorio rurale "*esclusivamente le attività edificatorie inerenti all'attività agricola di cui all'art.2135 del Codice Civile*".

La definizione e perimetrazione del territorio rurale è, come prescritto al comma 2 del medesimo articolo, demandata al Piano Urbanistico Generale (PUG) di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale in argomento; al fine della determinazione di norme di tutela del paesaggio rurale, è prevista, al comma 3 del sopra citato art.37, l'approvazione, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di apposite linee guida.

Il comma 4, dello stesso art. 37, recita come di seguito: "*Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, sugli immobili ricadenti all'interno del territorio rurale di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero e riqualificazione delle volumetrie esistenti, che risultino catastate alla data di approvazione della presente legge, e gli ampliamenti per l'insediamento di attività agrituristiche di cui al comma 5. E' altresì consentito, previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, il mutamento della destinazione d'uso di fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo, ancorchè non ultimati, a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di bed and breakfast, agriturismo ed*

annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità della nuova destinazione ad il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza.”

Appare evidente la volontà del legislatore di limitare il consumo di suolo, volontà, peraltro rilevata nell'art.34 *“Contenimento del consumo di suolo”* della stessa legge regionale che la persegue attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato.

Ciò premesso, in merito al quesito posto da codesto Comune occorre rammentare che *“la legge regionale è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali”* (sentenza di Corte Costituzionale n. 245/2018) e, pertanto, le attività dei singoli Comuni dovranno riferirsi alla vigente normativa, entrata in vigore il 21/08/2020, che è sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici e alle Norme Tecniche di Attuazione vigenti.

L'attività edificatoria è, quindi consentita esclusivamente nei casi e nei termini prescritti dal sopra citato art.37.

Allo stesso modo, per quanto riguarda il quesito inerente all'applicazione dell'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16, si ritiene che lo stesso sia applicabile nella zona agricola, fermo restando quanto prescritto dal più volte citato art. 37 della L.R. 19/2020.

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Bersingheli



Il Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio

